



RIPUBBLICAZIONE N° 210

DAL 17 FEB. 1999

AL 04 MAR. 1999

IL MESSO COMUNALE

(Chiodenzi Giuseppe)

CITTÀ DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Al CO.RE.CO. di Padova

Prot. n. 348 del 14 GEN. 1999

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 SEDUTA DEL 12.01.1999

Sessione straordinaria - Seduta pubblica di Iª convocazione

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

FABBRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
LEONORIN. 84 Reg. Pubbl.
Referto di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto messo comunale che copia della presente delibera è affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi

dal 18 GEN. 1999

al 2 FEB. 1999

addì 18 GEN. 1999

IL MESSO COMUNALE

Certificato di Esecutività

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, trasmessa in data

14.01.99

al C.R.C. - Sez. di Padova
dallo stesso assunta al n. 78in data 15.01.99 e
controllata senza rilievi in termine è
DIVENUTA ESECUTIVA

il 16.02.99

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, non soggetta a controllo di legittimità è
DIVENUTA ESECUTIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia è conforme
all'originale.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO

MODIFICA DEL "REGOLAMENTO PER L'USO DELLA FOGNATURA PUBBLICA COMUNALE - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA E SUL SUOLO".

L'anno millenovecentonovantanove addì dodici del mese di gennaio alle ore 20.00 nella sala Consiliare, previa convocazione con avvisi scritti n. 30746 in data 14/12/1998 tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale a prosecuzione della seduta del 22/12/1998.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:

1) Cesare Pillon	Sindaco
2) Stelio Bianchin	Consigliere
3) Roberto Rigodanzo	"
4) Enrico Levorin	"
5) Bruno Fabbri	"
6) Roberto Gennaro	"
7) Giorgio Piccinini	"
8) Marin Badoer	"
9) Daniele Pinton	"
10) Alessandro Ghio	"
11) Roberto Lazzaretti	"
12) Chiara Rossin	"
13) Leonora Bison	"
14) Aldo Espro	"
15) Massimo Cesaro	"
16) Franco Selmin	"
17) Flavio Manzolini	"
18) Mariella Mazzetto	"
19) Livio Pezzato	"
20) Gaetano Ingrosso	"
21) Giovanni Ponchio	"

Presenti	Assenti	
	Giust.	Ingiust.
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

Assiste alla seduta il Sig. Carlo Leonori, Segretario Comunale.

Il Sig. Bruno Fabbri nella sua qualità di Presidente, presiede l'assemblea, con l'aiuto degli scrutatori Sigg. Pinton, Gennaro e Pezzato.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento per l'uso della fognatura pubblica comunale approvato, con propria deliberazione n. 31 del 31/03/1982 (CRC n. 22913) esecutiva;

Ritenuto opportuno modificare alcune sue disposizioni per tener conto delle modifiche normative intervenute ed in modo da rendere più chiaro l'obbligo di allacciamento alla fognatura bianca, oltre che a quella nera, e da meglio precisare in quali situazioni sia dovuto il canone per il servizio di fognatura e di depurazione;

Vista la proposta di modifica;

Richiamato l'art. 6 – comma 1 – punto 2, nonché l'art. 60 della L.R. n. 33/1985 e successive modificazioni;

Visto il parere della Commissione Consiliare Territorio ed Ambiente espresso nella seduta del 21/12/1998;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sentiti gli interventi:

Sindaco Cesare Pillon: è stato chiarito l'aspetto della generale obbligatorietà dell'allacciamento alla fognatura pubblica in modo da poter controllare tutti gli scarichi.

Alessandro Ghiro (Lista per Abano Terme): il regolamento è importante per ciò che è scritto e per ciò che non è scritto. Le ultime amministrazioni su questo argomento, del canone di fognatura, hanno la coda di paglia.

Con la nuova normativa è necessario fare il punto della situazione e studiare le opportune soluzioni con il completamento della rete fognaria. Il servizio deve essere potenziato.

Flavio Manzolini (Lega Nord-Liga Veneta "Per l'indipendenza della Padania"): il servizio deve essere pagato solo dove esiste: deve essere esteso e potenziato.

Con voti unanimi resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione;

DELIBERA

- di approvare le modifiche al Regolamento per l'uso della fognatura pubblica comunale quali risultano dal testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI ABANO TERME

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

REGOLAMENTO

**PER L'USO DELLA FOGNATURA PUBBLICA COMUNALE - DISCIPLINA
DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA, SUL SUOLO**

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 5
Art. 2 - Riferimenti di legge	pag. 5
Art. 3 - Fognatura comunale	pag. 7
Art. 4 - Competenze del Comune	pag. 8
Art. 5 - Classificazione delle utenze - Definizione dei tipi di scarico	pag. 9
Art. 6 - Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito	pag. 10
Art. 7 - Osservanza del Regolamento edilizio comunale	pag. 11

Titolo II - SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE

A. SCARICHI DI UTENZE CIVILI

Art. 8 - Condizioni di ammissibilità	pag. 12
Art. 9 - Allacciamenti ai collettori di rete mista	pag. 12
Art. 10 - Allacciamenti ai collettori di rete nera	pag. 13
Art. 11 - Allacciamenti ai collettori di rete bianca	pag. 13
Art. 12 - Fognature esterne private	pag. 14

B. SCARICHI DI UTENZE INDUSTRIALI

Art. 13 - Condizioni di ammissibilità	pag. 15
Art. 14 - Allacciamenti alle pubbliche fognature	pag. 16
Art. 15 - Impianti di pre-trattamento privati	pag. 17
Art. 16 - Rilevazioni dei consumi idrici	pag. 17
Art. 17 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche	pag. 18

C. SCARICHI DI UTENZE IDROTERMALI

Art. 18 - Condizioni di ammissibilità	pag. 18
Art. 19 - Allacciamenti alle pubbliche fognature	pag. 20
Art. 20 - Impianti di pre-trattamento per le acque termali usate	pag. 20

TITOLO III - SCARICHI SUL SUOLO

A. INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O 5.000 m. 3

Art. 21 - Condizioni di ammissibilità	pag. 22
Art. 22 - Scarichi sul suolo delle acque nere - Pozzi neri	pag. 22
Art. 23 - Scarichi delle acque bianche	pag. 22

B. INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA SUPERIORE A 50 VANI o 5.000 m3

Art. 24 - Condizioni di ammissibilità	pag. 22
Art. 25 - Scarichi delle acque bianche	pag. 23

C. SCARICHI DI INSEDIAMENTI AGRICOLI pag. 29

Art. 26 - Scarichi di aziende agricole con allevamenti zootecnici	pag. 23
Art. 27 - Scarichi di aziende agricole con allevamenti suinicoli di consistenza inferiore ai 500 capi	pag. 23
Art. 28 - Scarichi di aziende agricole con allevamenti suinicoli di consistenza superiore ai 599 capi	pag. 24
Art. 29 - Scarichi sul suolo di insediamenti agro-industriali	pag. 24

TITOLO IV - RETI DI FOGNATURA INTERNE ALLE PROPRIETA' PRIVATE E MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO

Art. 30 - Allacciamento alle reti di fognatura comunali	pag. 25
Art. 31 - Caratteristiche tecniche dei condotti di allacciamento	pag. 25
Art. 32 - Collettori dei cortili e degli spazi interni - Riunione degli scarichi di un solo edificio - Immissione diretta negli allacci di altri utenti	pag. 27
Art. 33 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale	pag. 28
Art. 34 - Separatori di olii e grassi	pag. 28
Art. 35 - Tubi di caduta delle acque di pioggia	pag. 29
Art. 36 - Pozzi neri e fosse settiche fuori uso	pag. 30
Art. 37 - Chiusura idraulica	pag. 30



Art. 38 - Norme particolari per i manufatti di allacciamento delle utenze industriali	pag. 30
Art. 39 - Norme particolari per i manufatti di allacciamento delle utenze idrotermali	pag. 31

TITOLO V - AUTORIZZAZIONI ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO. ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO.

Art. 40 - Autorizzazione provvisoria ed autorizzazione definitiva allo scarico	pag. 33
Art. 41 - Richiesta di autorizzazione allo scarico	pag. 34
Art. 42 - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico	pag. 34
Art. 43 - Accertamenti d'ufficio	pag. 36
Art. 44 - Approvazione della richiesta di autorizzazione allo scarico - Termine per l'esecuzione delle opere	pag. 36
Art. 45 - Esecuzione delle opere di nuovo allacciamento o di adeguamento degli scarichi in atto	pag. 36
Art. 46 - Visite tecniche - Collaudo delle opere - Autorizzazione definitiva allo scarico	pag. 37
Art. 47 - Esecuzione d'ufficio dei progetti e delle opere di allacciamento e di pre-trattamento	pag. 38
Art. 48 - Proprietà delle opere di allacciamento	pag. 39

TITOLO VI - MANUTENZIONE, PULIZIA, CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO - ISPEZIONE E CONTROLLI.

Art. 49 - Pulizia dei condotti di allacciamento alla fognatura comunale e delle fognature interne	pag. 40
Art. 50 - Vuotatura dei separatori di olii minerali e di grassi e degli impianti domestici di chiarificazione	pag. 40
Art. 51 - Garanzie sull'uso dei manufatti di allacciamento	pag. 40
Art. 52 - Ispezioni, controlli, prelievi di campioni da parte del Comune ...	pag. 40

Art. 53 - Sanzioni pag. 40

Art. 54 - Opere straordinarie di manutenzione dei manufatti di allacciamento
e delle opere di fognatura interna ordinate dal Sindaco - Esecuzione
d'ufficio. pag. 42



TITOLO VII - TARIFFE

Art. 55 - Determinazione del canone dovuto dagli utenti della pubblica
fognatura pag. 43

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 56 - Entrata in vigore del Regolamento pag. 44

Art. 57 - Norme transitorie pag. 44

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica Comunale e gli scarichi di qualsiasi tipo in fognatura e sul suolo così come definiti dall'art. 1 lettera a) della legge 10/05/1976 n. 319 (legge Merli) e nelle note esplicative della L.R. 16/04/85 n. 33 e successive modifiche, nell'ambito del territorio del Comune di Abano Terme.
2. Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, a norma di legge, e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Il Regolamento pertanto ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi in fognatura, sul suolo, dei requisiti tecnici dei manufatti di allacciamento o scarico e delle reti interne di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità comunali ecc.
4. Il Regolamento inoltre stabilisce le modalità di applicazione delle formule di legge per la determinazione delle tariffe da applicare agli scarichi.

Art. 2 - RIFERIMENTI DI LEGGE

1. I principali testi legislativi relativi alla tutela delle acque dall'inquinamento, cui il presente Regolamento fa riferimento, sono i seguenti:
 - ⇒ art. 93 e segg. T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche approvato con R.D. 23/07/1904, n. 523 (Polizia delle acque pubbliche);
 - ⇒ art. 6 del T.U. della Legge sulla pesca approvato con R.D. 08/10/1931 n. 1064, (Divieto gettare nelle acque materie nocive per i pesci e per animali acquatici);
 - ⇒ artt. 226 e 227 T.U. Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265;
 - ⇒ art. 103 - Il Comma del D.P.R. 09/04/1959 n. 128 (Divieto scarico prodotti residui infiammabili in corsi d'acqua);
 - ⇒ art. 15 lett. d) ed e) Legge 14/07/1965 n. 963 (Inquinamento di scoli con idrocarburi);
 - ⇒ legge 03/03/1971 n. 125 integrata dal D.P.R. 12/01/1974, n. 238. (Detergenti sintetici non biodegradabili);

⇒ legge 10/05/1976 n. 319 integrata e modificata dal D.L. 10/08/1976 n. 544 convertito nella legge n. 690 dell'8/10/1976 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modifiche;

⇒ Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977 pubblicata nel supplemento alla G.U. n. 48 del 21/02/1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lett. b), d), e) della Legge n. 319;

⇒ D.P.R. 24/05/77 (formule tipo per la determinazione del canone e l'applicazione delle tariffe per le utenze industriali), e successive modifiche ed integrazioni;

⇒ legge 24/12/79 n. 650 (integrazioni e modifiche delle precedenti leggi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento);

⇒ delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 30/12/1980, pubblicata nella G.U. del 10/01/1981;

⇒ legge 23/04/81 n. 153 in materia di tariffe sugli scarichi;

* Direttiva CEE del 21/05/91 n. 271;

* L. 05/01/96 n. 34 in materia di risorse idriche;

* L. 17/05/95 n. 172 sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

2. Vengono richiamate inoltre le principali leggi regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di tariffazione degli scarichi:

⇒ legge regionale 07/09/79 n. 71 (provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento);

⇒ legge regionale 03/04/80 n. 22 (Norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento);

⇒ legge regionale 11/04/1980 n. 26, come integrata dalla L.R. 06/06/1980 n. 86, e successive modifiche e chiarimenti (formule per la tariffazione);

⇒ legge regionale 05/03/85 n. 24 e relativa circolare n. 4 del 13/01/86;

⇒ legge regionale 16/04/85 n. 33 e relative note applicative pubblicate con circolare n. 35 del 04/01/86 e successive modifiche ed integrazioni;

⇒ P.R.R.A. n. 962 del 01/09/89;

⇒ legge regionale 30/03/95 n. 15 "modifiche ed integrazioni Legge Regionale n. 33/85;

⇒ legge regionale 18/10/96 n. 32 per istituzione A.R.P.A.V.

Art. 3 - FOGNATURA COMUNALE

1. Il Comune di Abano Terme è dotato di un Progetto Generale della fognatura urbana, aggiornato in data 23/02/81. Tale progetto prevede per il futuro che l'intera infrastruttura fognante comunale sia realizzata con il sistema separatore (rete nera e rete bianca).

2. Allo stato attuale tutto il territorio urbano è servito da fognatura a sistema separato, mentre alcuni quartieri periferici sono in fase di completamento. Gli scarichi dovranno essere adeguati al tipo di fognatura pubblica recipiente, mano a mano che questa sarà modificata od eseguita. Nel territorio Comunale rurale e/o agricolo gli scarichi sono o saranno adeguati al tipo di ricettore finale, secondo le norme del presente Regolamento, nei termini che verranno stabiliti dall'Autorità Comunale e nel rispetto delle norme vigenti.

3. Si danno le seguenti definizioni:

a) *Fognatura mista (sistema unitario):*

per fognatura mista s'intende la rete di collettori esistenti utilizzati temporaneamente convoglianti unitamente le acque nere, quelle bianche, nonché le acque termali decantate, come definite al successivo art. 5;

b) *Fognatura nera (sistema separatore):*

per fognatura nera s'intende la rete dei collettori - esistenti o futuri - convoglianti le sole acque nere che, agli effetti del presente Regolamento, sono quelle definite al successivo art. 5;

c) *Fognatura bianca (sistema separatore):*

per fognatura bianca s'intende la rete dei collettori esistenti o futuri, convoglianti le acque bianche, le acque termali decantate e limpide che, agli effetti del presente regolamento sono definite al successivo art. 5;

d) *Impianto di depurazione:*

per impianto di depurazione s'intende il complesso di opere ed apparecchiature elettromeccaniche poste al termine della fognatura nera - e mista temporaneamente - urbana, aventi il compito di effettuare la depurazione del liquame convogliato, onde riportarne le caratteristiche qualitative entro i limiti stabiliti dalla legge per gli scarichi in acque superficiali.

Art. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Comune, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici, la costruzione e l'esercizio delle opere di fognatura pubblica di cui all'articolo precedente e degli allacciamenti alle stesse fino ai confini di proprietà

2. In particolare il Comune provvede:

- * alla determinazione del comprensorio da servire;
- * allo studio, progettazione e realizzazione delle opere necessarie per la raccolta e la depurazione delle acque di scarico, nonché dei potenziamenti, integrazioni ed eventuali modifiche che potranno in futuro rendersi necessari, secondo i piani pluriennali stabiliti dal Comune stesso;
- * all'autorizzazione degli allacciamenti privati nelle reti di fognature comunali ed alla realizzazione dei condotti di allacciamento per i tratti in sede pubblica;
- * all'autorizzazione degli scarichi sul suolo;
- * alla determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature comunali nonché sul suolo;
- * alla definizione ed applicazione dei canoni di fognatura e di depurazione;
- * alla gestione delle opere pubbliche di fognatura e depurazione.

3. Il Comune provvede inoltre, a termini di legge, ad effettuare:

- il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;
- il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti sul suolo;
- il controllo dei complessi produttivi e degli stabilimenti idrotermali allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pre-trattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto uso dell'acqua, di cui all'art. 2 punto d. della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il controllo degli scarichi sul suolo.

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE - DEFINIZIONE DEI TIPI DI SCARICO

1. Agli effetti dei recapiti e della depurazione, le utenze si distinguono in civili ed industriali, a sensi dell'art. 1 quater, commi a) e b) della legge 08/10/76 n. 690 e della Direttiva CEE n. 271 del 21/05/1991. Sono civili le utenze che scaricano unicamente acque provenienti dai servizi d'igiene, lavanderie, cucine e simili, con esclusione di qualsiasi altra acqua prodotta da lavorazioni industriali o artigianali. Sono pertanto considerate utenze civili anche gli insediamenti produttivi con solo scarichi di servizi (ivi comprese le mense).

2. Sono industriali le utenze che scaricano acque provenienti da qualsiasi processo di lavorazione, o comunque suscettibili di inquinamenti per cause connesse alle lavorazioni, quali, ad esempio, dreni di serbatoi, scoli di piazzali contaminati per accumulo di materie prime o di sottoprodotti, scoli di magazzini e simili.

3. Ai soli effetti del presente Regolamento si definiscono inoltre UTENZE IDROTERMALI gli alberghi e gli stabilimenti in genere dotati di attrezzature per le cure idrotermali.

4. Ai fini dell'utilizzazione dei collettori di fognatura di cui ad art. 3 si danno le seguenti definizioni dei tipi di scarico:

a) ACQUE NERE:

per acque nere s'intendono quelle comunque

inquinata per effetto dell'attività umana e con caratteristiche qualitative allo scarico tali da non renderne ammissibile, a norma delle leggi vigenti, l'immissione nelle acque superficiali o nei collettori di rete bianca, sul suolo quali:

- * acque di rifiuto domestico e precisamente quelle provenienti dalle latrine, dagli orinatoi, dagli acquai, dai lavatoi anche elettrodomestici, dalle vasche da bagno, dai lavabi, dalle docce, ecc.;
- * acque di rifiuto delle stalle, macelli ecc.;
- * acque residue di lavorazioni provenienti da stabilimenti industriali;
- * in ogni caso tutte le acque nocive per la salute pubblica o moleste per il pubblico o che siano ritenute tali dall'Autorità Sanitaria competente.

b) ACQUE BIANCHE:

- * per acque bianche s'intendono quelle non inquinate per effetto dell'attività umana o comunque con caratteristiche qualitative allo scarico a valle, cioè, di eventuali pre-

trattamenti o trattamenti completi tali da rendere ammissibile l'immissione, a norma delle leggi vigenti, nelle acque superficiali o nei collettori di rete bianca, sul suolo quali:

- * acque meteoriche (pluviali) provenienti dai cortili, dai tetti, dalle terrazze e da qualsiasi area scoperta anche pavimentata;
- * acque di filtrazione dei sotterranei, delle cantine;
- * acque di lavaggio (purchè non inquinate) e di innaffiamento di cortili, giardini, orti, terrazze ecc.;
- * acque innocue provenienti da stabilimenti industriali (comprese le acque soggette a trattamento depurativo completo, fino al raggiungimento dei limiti della Tab. A della legge 319/76);
- * acque provenienti da insediamenti civili che, opportunamente trattate siano conformi ai limiti tabellari previsti dalle norme vigenti;
- * in ogni caso tutte le acque che, a giudizio dell'Autorità Sanitaria competente, non sono pericolose per la salute pubblica o moleste per il pubblico, con esclusione quindi di tutte le acque contemplate nel precedente punto a);

c) ACQUE TERMALI DECANTATE:

per acque termali decantate s'intendono le acque termali utilizzate negli alberghi o comunque negli stabilimenti dotati di attrezzature per le cure idrotermali, sottoposte ad idonea decantazione prima dello scarico.

d) ACQUE TERMALI LIMPIDE:

per acque termali limpide s'intendono le acque termali utilizzate negli stabilimenti termali per usi diversi dalle cure termali e che non vengono a contatto con i fanghi (per piscine, riscaldamento, ecc.).

Art. 6 - PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI AL RECAPITO

1. Le utenze civili devono obbligatoriamente immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura comunale ogni qualvolta esista la possibilità di allacciamento, intendendosi con ciò che la fognatura comunale fronteggi la proprietà o ne sia facilmente accessibile a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Le utenze industriali hanno di norma facoltà di allacciarsi alla fognatura urbana.

3. Per tutte le utenze industriali, l'autorizzazione all'allacciamento resta subordinata alla verifica da parte del Comune delle compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.

4. Le utenze idrotermali devono obbligatoriamente immettere le proprie acque nere nella fognatura comunale nera e le proprie acque bianche, termali decantate e limpide, nei collettori della rete comunale bianca, purchè siano rispettate le condizioni tecniche e le norme di accettabilità del presente Regolamento.

5. Solo qualora non siano disponibili collettori di rete bianca e sia invece tecnicamente possibile l'allacciamento a un collettore di rete mista, questo potrà essere concesso in via provvisoria dal Dirigente, fermo restando che dovranno comunque essere rispettate le condizioni tecniche e le norme di accettabilità di cui sopra, come se si trattasse di un allaccio definitivo.

6. E' vietata comunque l'immissione nelle fognature comunali di sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili od esplosive, sostanze che possono danneggiare le condutture e gli impianti, sostanze radioattive.

7. A misura che entreranno in esercizio i nuovi collettori di fognatura con sistema separatore, a servizio di zone in precedenza non fognate o in sostituzione degli esistenti collettori di rete mista, il Dirigente ne darà avviso scritto ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno essere allacciati o adeguare i propri allacciamenti esistenti, fissando il termine entro il quale dovranno essere compiuti i lavori relativi. L'avviso verrà notificato singolarmente ad ogni proprietario per mezzo del messo comunale.

Art. 7 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

1. Le norme del presente Regolamento s'intendono integrate da quelle del vigente Regolamento Edilizio Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 26/10/1968, successivamente modificato ed approvato dalla G.R.V. con delibere n. 2205 in data 23/04/85, n. 6731 in data 17/11/87, n. 966 in data 14/03/96 ed infine adottato con delibera del C.C. n. 09/97 e di eventuali sue emanande modifiche, che resta integralmente in vigore per quanto non in contrasto.

Titolo II - SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE

A. SCARICHI DI UTENZE CIVILI

Art. 8 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. L'immissione di acque reflue nelle fognature comunali è consentita alle seguenti condizioni:

- le acque siano opportunamente canalizzate con tubature distinte per le acque bianche e per quelle nere;
- la condotta delle acque bianche raggiunga direttamente il collettore comunale;
- le acque nere confluiscano direttamente, cioè senza l'interposizione di alcun manufatto di sosta dei liquami, nel collettore comunale se la fognatura è già collegata all'impianto di depurazione comunale; viceversa esse debbono essere trattate preventivamente e debbono acquisire i limiti previsti dalla Tab. C della Legge 319/76 a mezzo di fossa "Imhoff" o analogo dispositivo posta a monte dell'immissione nella fognatura comunale ed avente le dimensioni e le caratteristiche come indicate dal Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento nell'all. 5 punto 4) della delibera 04/02/1977 e nelle note esplicative pubblicate con circolari regionali n. 35 del 04/01/86 o con altro sistema idoneo autorizzato dall'U.T.C., dopo l'eventuale parere dell'Autorità Sanitaria competente.

2. Dovunque esistano, sono aboliti i pozzi neri, i pozzi assorbenti di acque di qualsiasi natura, compresi quelli eventualmente esistenti negli scantinati, se diversi dalle fosse Imhoff o analoghi dispositivi approvati dagli Uffici Comunali sopra richiamati, nonché le eventuali fognature non incluse nella rete comunale, salvo quelle su area privata afferenti alla fognatura pubblica, purchè rispondenti alle prescrizioni del presente regolamento e giudicate tali dall'Autorità competente.

Art. 9 - ALLACCIAMENTI AI COLLETTORI DI RETE MISTA

1. Nelle zone attualmente servite da collettori di rete mista, i proprietari sono obbligati ad immettere tanto le acque nere quanto le acque bianche, previa disconnessione ed abbandono degli eventuali pozzi neri, fosse biologiche, pozzi perdenti, ecc. esistenti, salvo quanto prescritto dall'art. 8.

2. Nelle suddette zone è vietato qualsiasi sistema di allontanamento delle acque nere e delle acque bianche.

3. L'allacciamento ha carattere di provvisorietà e dovrà essere adeguato, secondo le disposizioni dell'autorità comunale, non appena verrà realizzata la fognatura pubblica definitiva, di tipo separatore, secondo quanto previsto all'art. 6 e nel rispetto delle norme tecniche del presente Regolamento.

Art. 10 - ALLACCIAMENTI AI COLLETTORI DI RETE NERA

1. Nelle zone servite da fognatura con sistema separatore tutte le acque nere, provenienti dalle utenze civili, come definite al precedente art. 5, dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore stradale della rete nera, secondo le prescrizioni del presente regolamento, con disconnessione ed abbandono degli eventuali pozzi neri, fosse biologiche, pozzi perdenti, impianti di depurazione, fosse imhoff, ecc. esistenti ad esclusione dei condensagrassi, e con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati, salvo quanto prescritto dall'art. 8.

2. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque bianche meteoriche; pertanto nelle zone in cui verrà applicato il sistema separatore, i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque nere dalle acque bianche e ad inviare con distinti condotti interni le acque nere nella canalizzazione nera e quelle bianche nella canalizzazione bianca.

Art. 11 - ALLACCIAMENTI AI COLLETTORI DI RETE BIANCA

1. Nelle zone servite da fognatura con sistema separatore tutte le acque bianche, come definite al precedente Art. 5 dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore stradale della rete bianca secondo le prescrizioni del presente Regolamento, con disconnessione ed abbandono degli eventuali pozzi neri, fosse biologiche, pozzi perdenti esistenti, nei quali fossero attualmente immesse le suddette acque bianche dello stabile. E' vietata qualsiasi immissione in eventuali altri collettori pubblici o privati.

2. Per quanto si riferisce alla separazione delle acque bianche dalle acque nere ed all'assoluto divieto di immettere acque bianche nei collettori di fognatura nera e viceversa, vale quanto prescritto al precedente art. 10.

Art. 12 - FOGNATURE ESTERNE PRIVATE

1. Si considerano fognature esterne private i condotti di fognatura delle strade e piazze private e in generale i condotti di fognatura che non sono di proprietà comunale.

2. I condotti di allacciamento dei fabbricati alla fognatura esterna sono invece considerati come parte della rete di fognatura interna dei fabbricati stessi e soggetti alle norme del TITOLO IV.

3. I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione della regolare fognatura lungo le strade e piazze stesse e al loro allacciamento alla fognatura pubblica.

4. Il termine prescritto per l'allacciamento è di un anno a partire dalla notifica comunale.

5. Qualora i proprietari interessati non provvedano, entro il termine sopracitato, alla costruzione della fognatura ed al suo allacciamento alla fognatura pubblica, sarà facoltà del Comune provvedere all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada o piazza privata, tutte le spese relative, proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite dalla fognatura da costruire.

6. Le canalizzazioni private devono essere opportunamente collegate con quelle pubbliche, e dimensionate in misura sufficiente alle necessità del quartiere da esse servito. Esse devono comunque essere realizzate con il sistema separatore.

7. In caso di fognature già esistenti, invece, esse dovranno essere adeguate al momento della costruzione della fognatura pubblica con sistema separatore.

8. La progettazione compete ai proprietari delle canalizzazioni stesse previa autorizzazione del Dirigente. Per l'autorizzazione dovrà essere consegnato all'Ufficio Tecnico Comunale, in duplice copia, il progetto delle opere, da redigersi secondo le modalità indicate al TITOLO V. In particolare dovranno essere indicate tutte le case da allacciare, i materiali che si prevede di usare e le impermeabilizzazioni.

9. La costruzione delle canalizzazioni private compete ai proprietari. Il Comune, tramite il suo Ufficio Tecnico, ha facoltà di esercitare opera di sorveglianza anche durante l'esecuzione dei lavori.

B. SCARICHI DI UTENZE INDUSTRIALI

Art. 13 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Le acque nere provenienti da insediamenti o complessi produttivi si distinguono, ai fini dell'ammissibilità nelle pubbliche fognature, in due tipi:

- le acque nere provenienti dai servizi di igiene, lavanderie, cucine e simili, equiparabili ai liquami domestici;

- le acque nere provenienti da qualsiasi processo di lavorazione, o comunque suscettibili di inquinamento per cause connesse alle lavorazioni.

2. Le acque nere equiparabili ai liquami domestici, di cui al punto 1, sono sempre ammissibili, purchè convogliate con condotti separati da quelle di cui al punto 2. La riunione degli scarichi è ammessa solo a valle del pozzetto d'ispezione e prelievo di cui al comma successivo.

3. Le acque nere provenienti dai processi di lavorazione o comunque inquinate, di cui al punto 2, sono ammesse nella fognatura nera pubblica solo a condizione che rispettino i limiti di accettabilità di cui a Tab. C della legge 319/76, che siano convogliate da una rete di tubazioni separata da quella per le acque nere di cui al punto 1 e da quella per le acque bianche, e che a monte dell'immissione nei collettori pubblici il condotto di scarico sia munito di un pozzetto per l'ispezione ed il prelievo di campioni. Devono inoltre essere rispettate tutte le norme tecniche espone nel

TITOLO IV del presente Regolamento. I limiti di accettabilità possono essere raggiunti mediante idonei impianti di pre-trattamento; in ogni caso detti limiti non possono essere raggiunti mediante diluizione con le acque nere di cui al punto 1 nè con le acque bianche o con altre acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

4. Le acque nere di cui al punto 2, infine, sono ammissibili a condizione che non contengano metalli e non metalli, tossici totali di cui al punto 10 delle Tabelle A e C annesse alla legge 319/76 ed ogni altra sostanza tale da produrre, a giudizio dell'autorità comunale, conseguenze dannose al processo di depurazione in atto all'impianto di trattamento della fognatura pubblica comunale recipiente.

5. L'ammissibilità allo scarico delle acque nere di cui al punto 2 rimane sempre subordinata al verificarsi delle circostanze di cui al comma precedente e viene meno qualora l'autorità competente constati che esse o una di esse non è rispettata. In tal senso, la relativa autorizzazione allo scarico deve sempre considerarsi concessa in via provvisoria.

6. Le acque bianche come definite all'art. 5 del presente Regolamento, comprese quindi quelle soggette a trattamento completo fino al raggiungimento dei limiti della Tab. A della legge 319/76, sono ammesse nella fognatura bianca o, a titolo provvisorio, in quella mista, qualora non sia possibile o conveniente a giudizio dell'autorità comunale, il recapito in un corso d'acqua superficiale ed a condizione che esse siano tenute separate dalle acque nere di ogni tipo e comunque immuni da inquinamento.

Art. 14 - ALLACCIAMENTI ALLE PUBBLICHE FOGNATURE

1. L'allacciamento alle pubbliche fognature può essere concesso qualora sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 13.
2. L'allacciamento delle sole acque nere di cui al punto 1 dell'art. 13 è sempre concesso.
3. Per le acque nere di cui al punto 2 dell'articolo precedente è facoltà del Dirigente concedere l'allacciamento, in funzione delle condizioni e dello stato di attuazione delle opere di fognatura e depurazione recipienti, e porre eventuali condizioni per i volumi idrici giornalieri di scarico e le portate massime ammesse. Nei soli casi in cui la fognatura pubblica sia già collegata all'impianto di depurazione terminale il Dirigente ha altresì la facoltà di concedere, comunque in via provvisoria, lo scarico di acque eccedenti i limiti di accettabilità di cui all'articolo precedente e contenute entro limiti meno restrittivi, che devono essere precisati, attesa l'entità dello scarico e l'impatto che il maggior tasso d'inquinamento può avere sul funzionamento dell'impianto di trattamento comunale.
4. Le acque nere, qualora ammissibili, devono essere immesse esclusivamente nei collettori della rete nera o, in via provvisoria, in quelli della rete mista.
5. Non sono ammessi nella rete nera scarichi industriali (art. 5) soggetti a trattamento completo fino al raggiungimento dei limiti della Tab. A della legge 319/76.
6. Le acque bianche, comprese quelle soggette a trattamento completo di cui al comma precedente, sono ammissibili alle condizioni del precedente articolo. Esse devono essere immesse esclusivamente nei collettori della rete bianca, o in via provvisoria, in quelli della rete mista.
7. Valgono in ogni caso le norme di cui agli articoli 9, 10, 11 del presente Regolamento.

Art. 15 - IMPIANTI DI PRE-TRATTAMENTO PRIVATI

1. Le utenze industriali i cui scarichi non rientrano nei limiti di accettabilità stabiliti all'articolo precedente hanno facoltà di chiedere l'allacciamento alle reti di fognatura comunali impegnandosi a provvedere mediante idonei impianti di pre-trattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi.

2. Gli utenti industriali restano esclusivi responsabili, oltre che dell'esercizio di tali impianti, della raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui di qualsiasi natura prodottisi negli impianti stessi. Sono però tenuti a comunicare ogni anno al Comune:

- la produzione mensile media dei residui;
- la loro provenienza, natura e stato fisico (solido, semi-solido, semi-liquido, ecc.);
- le modalità di smaltimento adottate;
- l'ubicazione del luogo di smaltimento prescelto, completa di tutte le indicazioni necessarie alla sua individuazione.
- modalità di approvvigionamento e quantità d'acqua consumata.

3. Qualora i residui vengano consegnati a terzi, anche in vista di una eventuale riutilizzazione, l'utente industriale è tenuto a comunicarne il nominativo al Comune oltreché ad altro Ente cui la legge faccia obbligo ed a trasmettere le indicazioni di cui al comma precedente, sottoscritte congiuntamente dall'utente stesso e da chi effettua il servizio di allontanamento.

Art. 16 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI

1. Tutti i complessi produttivi che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico dovranno darne comunicazione nella domanda di autorizzazione (art. 41) al Comune, precisando per ciascun pozzo esistente la profondità, il tipo e le caratteristiche della pompa, la portata pompabile, il numero medio di ore di funzionamento durante i giorni lavorativi.

2. Su ciascun pozzo dovranno essere installate -a cura e spese del complesso produttivo- idonei strumenti di misura con totalizzatore della portata erogata, del tipo approvato dal Comune. Tali strumenti saranno sigillati a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, che potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi

3. Gli utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta al Comune entro 30 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei casi precedenti.

4. Tutti gli utenti (sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico sia che vengono serviti dall'acquedotto pubblico), qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi nella fognatura, potranno chiedere all'U.T.C. Comunale d'accertare e di quantificare tali usi, con modalità da definirsi caso per caso.

5. Le spese di tali accertamenti nonché dell'installazione e dell'esercizio di eventuali dispositivi di misura accessori, saranno totalmente a carico dei singoli utenti.

6. Il Comune si riserva di effettuare misure di controllo dirette sugli affluenti scaricati, installando idonei strumenti di misura delle portate nel pozzetto di ispezione di cui all'art. 14.

Art. 17 - PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

1. La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante sistemi di fognatura interna distinti in cui dovrà essere evitata qualsiasi immissione di acque inquinate.

2. Le utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche; in particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti delle lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, in alcune zone del complesso produttivo, l'Ufficio Tecnico Comunale ne potrà richiedere la raccolta separata ed il successivo convogliamento nelle fognature comunali, con modalità da definirsi caso per caso.

C. SCARICHI DI UTENZE IDROTERMALI

Art. 18 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Gli scarichi di acque nere e bianche degli alberghi e degli stabilimenti dotati di attrezzature idrotermali sono considerati alla stessa stregua di quelli delle utenze civili e sono pertanto sempre ammissibili nelle pubbliche fognature, alle condizioni della lettera A. del presente TITOLO.

2. Gli scarichi delle medesime utenze di acque termali pre-decantate sono ammissibili purchè rispettino i limiti qualitativi della seguente tabella:

Limiti di ammissibilità nella pubblica fognatura per acque termali decantate



Caratteristiche	Campioni Istantanei	Campioni Mediati	NOTE
Temperatura	55° C.	45° C.	
Materiali grossolani	assenti	assenti	v. tab. A l. 319/76
Mat. sedimentabili ml/l	2	0,5	v. tab. A l. 319/76
Mat. in sospensione totale mg/l	200	80	v. tab. A l. 319/76

3. Per CAMPIONE ISTANTANEO s'intende un campione prelevato dall'apposito pozzetto di prelievo e controllo, posto a monte dell'immissione nella pubblica fognatura come precisato al successivo art. 19, senza rimozione dell'eventuale deposito di fondo e formato dalla media di almeno tre prelievi successivi.

4. Per CAMPIONE MEDIATO s'intende un campione prelevato come sopra e formato dalla media di una serie di prelievi effettuati nell'arco di tre ore durante il periodo di attività del reparto cure dello stabilimento.

5. Le acque termali usate inoltre non debbono essere inquinate da sostanze estranee di qualsivoglia natura: esse pertanto al momento dello scarico non devono contenere elementi assenti nelle acque termali prelevate, in concentrazione superiore a quella indicata per i vari parametri della tabella A della legge 319/76

6. I limiti di accettabilità possono essere raggiunti mediante l'uso di idonei impianti di pre-trattamento, di cui all'art. 20 e mediante l'unione degli scarichi delle acque termali usate non intorbidite con quelle pre-trattate.

7. Non è consentita invece la diluizione con altre acque di qualsiasi natura o con acque termali esclusivamente prelevate allo scopo.

8. Lo scarico è consentito a condizione che le acque termali usate vengano convogliate ed immesse esclusivamente nella fognatura pubblica e soltanto mediante tubazioni distinte da quelle per le acque nere.

Art. 19 - ALLACCIAMENTI ALLE PUBBLICHE FOGNATURE

1. L'allacciamento alle pubbliche fognature è sempre concesso, qualora sussistano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo precedente.

2. Le acque nere devono essere immesse esclusivamente nei collettori della rete nera, o, in via provvisoria, in quelli della rete mista.

3. Le acque bianche e le acque termali limpide e decantate - queste ultime ammesse solo alle condizioni del precedente articolo - devono essere immesse esclusivamente nei collettori della rete bianca, o, in via transitoria, in quelli della rete mista.

4. I condotti delle acque nere, delle acque bianche, delle acque termali decantate e limpide, devono essere distinti fino al punto d'immissione nei rispettivi collettori della fognatura pubblica. Il condotto di scarico delle acque termali decantate e limpide, prima dell'immissione nella fognatura pubblica, deve essere dotato di un pozzetto di ispezione e prelievo di campioni. Valgono in ogni caso le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente Regolamento.

Art. 20 - IMPIANTI DI PRE-TRATTAMENTO PER LE ACQUE TERMALI USATE

1. Le acque termali usate che siano venute in ogni modo a contatto con i fanghi, e tutte quelle comunque intorbidite, perchè possano essere raggiunti i limiti di accettabilità allo scarico debbono necessariamente essere sottoposte ad un processo di pre-trattamento in un idoneo impianto, posto a monte del pozzetto d'ispezione e prelievo campione di cui al punto precedente.

2. L'impianto di pre-trattamento deve essere di tipo approvato dal Comune e deve consentire il raggiungimento dei limiti di accettabilità in ogni condizione di esercizio.

3. Ad esso debbono preferibilmente essere addotte le sole acque termali intorbidite.

4. L'impianto dev'essere dotato di un sistema di estrazione dei fanghi tale da consentirne l'allontanamento senza provocare il temporaneo intorbidimento dell'acqua termale scaricata.

5. L'impianto dev'essere mantenuto in condizioni di perfetta efficienza a cura e spese del titolare dell'attività di cura idrotermale.

6. Di norma ciascun albergo o stabilimento con attrezzature per le cure idrotermali deve essere dotato di un proprio impianto di pre-trattamento.

7. Tuttavia il Dirigente, su richiesta degli interessati, ha facoltà di concedere la riunione degli scarichi di più utenti idrotermali in un solo impianto di pre-trattamento, purchè di caratteristiche idonee a trattare efficacemente tutte le acque in ogni condizione di esercizio.

Titolo III - SCARICHI SUL SUOLO

A. INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O 5.000 m³

Art. 21 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Gli scarichi sul suolo sono consentiti soltanto se la pubblica fognatura è a distanza dall'insediamento, tale da renderne non conveniente l'allacciamento a giudizio dell'autorità comunale, ed alle condizioni di cui al successivo articolo.

Art. 22 - SCARICHI SUL SUOLO DELLE ACQUE NERE - POZZI NERI

1. Gli scarichi sul suolo delle acque nere sono ammessi, previa chiarificazione con adeguata fossa Imhoff, se realizzati con uno dei sistemi (sub-irrigazione, pozzi assorbenti, percolazione) indicati ai punti 5, 6, 7 dell'allegato 5 alla delibera del 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, e nelle note esplicative pubblicate con circolare regionale n. 35 del 04/01/86.

2. A valle della fossa Imhoff e prima che le acque entrino nel sistema di smaltimento, deve essere realizzato un pozzetto in muratura o calcestruzzo, coperto con chiusino amovibile in materiale idoneo, tale da consentire i campionamenti delle acque.

3. Non è consentito l'uso delle vasche settiche del tipo tradizionale come descritte al punto 3 dell'allegato 5 della delibera del 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 23 - SCARICHI DELLE ACQUE BIANCHE

1. E' proibita l'immissione delle acque meteoriche e delle acque bianche in genere nella canalizzazione e nel sistema di smaltimento delle acque nere.

B. INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA SUPERIORE A 50 VANI o 5.000 m³

Art. 24 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Gli scarichi sul suolo sono consentiti soltanto se la pubblica fognatura è a distanza dall'insediamento tale da renderne non conveniente l'allacciamento, a giudizio dell'autorità comunale, ed alle condizioni di cui all'articolo successivo.



2. Fermo restando che le acque bianche debbono avere una canalizzazione separata, gli scarichi delle acque nere sono consentiti quando, mediante utilizzo di impianti di depurazione con livelli di trattamento in ogni caso non inferiori a quelli ottenibili attraverso trattamenti di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi, gli effluenti rispettino i limiti di accettabilità che sono all'uopo stabiliti dalla Regione Veneto con il proprio Piano di Risanamento delle Acque, ad eccezione di quelli che, immettendosi in acque superficiali, debbono rispettare i limiti di cui alla tabella A della legge 319/76.

3. Resta ferma la facoltà da parte dell'autorità comunale di imporre idonei trattamenti di disinfezione, nei casi in cui ciò sia richiesto per la tutela della salute pubblica, sentito il parere dell'autorità sanitaria competente.

4. A monte del sistema di smaltimento delle acque nere deve essere costruito un pozzetto in muratura o calcestruzzo, munito di chiusino amovibile in materiale idoneo, per il prelievo di campioni.

Art. 25 - SCARICHI DELLE ACQUE BIANCHE

1. E' proibita l'immissione delle acque meteoriche e delle acque bianche in genere nella canalizzazione e nel sistema di smaltimento delle acque nere.

C. SCARICHI DI INSEDIAMENTI AGRICOLI

Art. 26 - SCARICHI DI AZIENDE AGRICOLE CON ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

1. Gli scarichi di Imprese Agricole con allevamenti zootecnici bovini e ovini, possono essere autorizzati se rispondono alle norme di cui al punto 2.3.2 della delibera 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 27 - SCARICHI DI AZIENDE AGRICOLE CON ALLEVAMENTI SUINICOLI DI CONSISTENZA INFERIORE AI 500 CAPI

1. Per le aziende agricole che abbiano allevamenti suinicoli di consistenza inferiore ai 500 capi, lo scarico sul suolo è ammesso soltanto a mezzo di fertirrigazione alla presenza delle seguenti condizioni:

- l'azienda attui una razionale utilizzazione agronomica del terreno;
- l'azienda disponga di terreno coltivato di superficie adeguata all'allevamento nella proporzione di un ettaro di superficie agraria utilizzabile per 2.400 kg di suini a peso vivo;
- detti terreni non siano utilizzati per colture vegetali da consumarsi crude;
- l'azienda abbia capacità di accumulo dei liquami pari ad almeno un semestre di produzione;
- l'aspersione dei liquami sul terreno sia fatta in modo da evitare, nei terreni in pendenza, fenomeni di ruscellamento;
- la falda freatica sia alla profondità di almeno m. 1,00 dal piano di campagna;
- la falda freatica non sia utilizzata per approvvigionamento alimentare con prelievo della superficie soggetta a fertirrigazione e da quella risultante a seguito di spostamento all'esterno per 100 m. da ogni punto del perimetro dell'area interessata dalla fertirrigazione;
- la distanza di insediamenti abitativi non sia inferiore a 200 m. dal perimetro dell'area fertirrigata.

Art. 28 - SCARICHI DI AZIENDE AGRICOLE CON ALLEVAMENTI SUINICOLI DI CONSISTENZA SUPERIORE AI 500 CAPI

1. Per le aziende agricole che abbiano allevamenti suinicoli di consistenza superiore ai 500 capi, lo scarico sul suolo è ammesso soltanto dopo che i liquami abbiano subito un idoneo trattamento di depurazione di tipo ossidativo.
2. Per la realizzazione dell'impianto di depurazione è richiesta la disponibilità ed il vincolo di una superficie continua di terreno, sgombra da insediamenti non inferiore ai 2.000 m².

Art. 29 - SCARICHI SUL SUOLO DI INSEDIAMENTI AGRO-INDUSTRIALI

1. Ogni scarico di acque reflue proveniente da insediamenti produttivi agricoli esclusi gli allevamenti, sarà assimilato allo scarico civile se trattasi di scarichi provenienti da complessi di modesta entità (attività imprenditoriali a carattere prevalentemente familiare) e allo scarico di acque industriali se trattasi di scarichi provenienti da grossi complessi agro-industriali.

Titolo IV - RETI DI FOGNATURA INTERNE ALLE PROPRIETA' PRIVATE E MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO

Art. 30 - ALLACCIAMENTO ALLE RETI DI FOGNATURA COMUNALI

1. Ogni stabile, sia esso utenza civile, industriale o idrotermale, deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Di norma pertanto uno stabile avrà un solo condotto di allacciamento alla fognatura pubblica per ciascun tipo di acque scaricate.
2. In seguito a divisione di una proprietà in più parti, ciascuna di esse deve essere separatamente allacciata alla fognatura stradale.
3. In casi particolari il Comune può consentire che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tal caso, prima della costruzione del condotto, i proprietari interessati devono stipulare una apposita convenzione. Il Comune può altresì consentire, sempre in casi particolari, che uno stesso stabile disponga di più allacciamenti.
4. Qualora sia realizzata la fognatura separata, le acque nere, bianche, termali decantate e limpide provenienti dalle proprietà devono essere versate nei relativi collettori separatamente.
5. Qualora invece esista la fognatura mista gli scarichi di acque nere e bianche possono essere riuniti; quelli di acque termali decantate e limpide devono essere sempre separati; gli stabili vicini ad un corso d'acqua naturale o artificiale possono versare le acque bianche direttamente nel corso d'acqua, previo parere favorevole del Comune e previa autorizzazione dell'Ente pubblico o privato a cui appartiene il corso d'acqua qualora lo scarico diretto risulti essere più conveniente a giudizio dell'autorità Comunale.

Art. 31 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

1. E' vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, pozzi assorbenti tranne i condensa-grassi e qualunque altro manufatto che comporti la sosta prolungata dei liquami neri, o la loro dispersione, prima dell'immissione nella fognatura, sia essa nera (sistema separatore) o mista salvo quanto prescritto agli artt. 8 e 9; pertanto, ovunque esistano, tali manufatti debbono essere opportunamente by-passati prima dell'immissione nella fognatura comunale e messi fuori uso secondo quanto previsto all'art. 36; i condotti di allacciamento alla fognatura comunale devono essere il più possibile corti e rettilinei, e protetti contro il gelo; esternamente agli edifici essi dovranno avere una copertura di almeno 20-30 cm. di sabbia.

2. Le canalizzazioni private debbono essere opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 100 mm. e con pendenza non inferiore al 2% (duepercento).
3. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.
4. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.
5. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 60°. Nessun condotto nella dirittura dello scarico può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
6. Per le sole canalizzazioni di acque bianche tali pezzi speciali potranno essere sostituiti con pozzetti di raccordo.
7. Le immissioni nella fognatura comunale avverranno tramite gli appositi pezzi speciali a sghembo previsti all'atto costruttivo per tutti i nuovi collettori, mentre per i collettori preesistenti, appartenenti alla fognatura mista comunale, esse dovranno, ovunque possibile, essere convogliate alle camerette di ispezione, od altrimenti essere realizzate secondo le modalità di volta in volta indicate dal Comune.
8. Di norma, i collettori di immissione degli allacci privati non dovranno avere diametro superiore di quello dei pezzi speciali a sghembo ai quali devono essere collegati; tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.
9. Le colonne che raccolgono esclusivamente gli scarichi di acque e bagni potranno avere un unico sifone al piede; tutte le colonne di scarico dovranno essere adeguatamente ventilate; in nessun caso possono essere utilizzati a tale scopo i tubi delle condotte pluviali.
10. I tubi principali di scarico, delle acque nere in genere, prima dell'uscita dallo stabile, dovranno essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone intercettatore, entrambi dotati di tappo a tenuta anche di gas. Tale sifone dovrà essere provvisto di un condotto per la ventilazione secondaria, con presa d'aria a quota non inferiore del piano stradale.

**Art. 32 - COLLETTORI DEI CORTILI E DEGLI SPAZI INTERNI - RIUNIONE DEGLI
SCARICHI DI UN SOLO EDIFICIO - IMMISSIONE DIRETTA NEGLI ALLACCI
DI ALTRI UTENTI.**



1. Per l'immissione delle acque bianche dei cortili e degli spazi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare di regola pozzetti con griglia o con caditoia amovibile, di almeno 50 cm. di profondità, con scomparto di decantazione e chiusura idraulic
2. Le dimensioni dei collettori di raccolta devono essere proporzionate alle portate da convogliare, e quindi all'estensione delle superfici scolanti servite.
3. Le acque di scarico delle cucine, dei lavaggi ecc. non possono essere introdotte nei collettori per acqua bianche dei cortili ma devono essere direttamente convogliate alla rete di fognatura nera domestica.
4. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli stabili fronteggianti cortili comuni e strade private.
5. I proprietari di tali stabili debbono provvedere alla canalizzazione dei detti cortili comuni e strade private sino al ciglio della strada pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.
6. In ogni caso chi intende raccordare una strada privata con una strada comunale dovrà provvederla di fognatura per le acque piovane secondo le indicazioni dell'Ufficio Comunale competente.
7. Chi intende costruire un edificio su strada privata raccordata con strada comunale dovrà provvederla altresì di fognatura nera secondo le indicazioni dell'Ufficio Comunale competente.
8. Chi intenda procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio dovrà ottenere ai fini della prescritta preventiva autorizzazione del Comune anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare.
9. Le spese di impianto dei condotti di scarico e delle altre opere accessorie, sia nella proprietà privata sia nelle strade fino all'innesto con le fogne pubbliche, sono a carico dei proprietari i quali dovranno pure provvedere alla regolare manutenzione di tali impianti e condotti.
10. Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti dal Dirigente, sarà in facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto od in parte prospicienti la strada stessa tutte le spese relative,

comprese le visite tecniche e le spese per la direzione dei lavori, in proporzione delle rispettive fronti.

11. Queste spese dovranno essere rimborsate con le modalità stabilite dal Dirigente.

12. Quando un edificio è diviso in più parti appartenenti a diversi proprietari, questi sono obbligati a riunire le rispettive canalizzazioni per acque bianche e nere, salvo quanto previsto all'art. 30, facendone immissione nella fogna stradale a norma del presente Regolamento.

13. Quando riesca impossibile o assai malagevole, a giudizio del Comune, che i proprietari di un edificio o parte di esso si allaccino direttamente nella stessa fogna Comunale, i proprietari stessi avranno la facoltà di scaricare negli allacci stradali più vicini dei privati, i quali non potranno opporsi a detto scarico, previa la determinazione e il pagamento ai privati stessi delle indennità o contributo per le spese da essi fatte (dal punto ove comincia la comunione) e la determinazione della quota parte delle spese di manutenzione.

Art. 33 - ALLACCIAMENTO DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE DEL PIANO STRADALE.

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Comune potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni potessero verificarsi.

2. In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante idonei impianti di sollevamento con pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione nel collettore recipiente.

Art. 34 - SEPARATORI DI OLII E GRASSI

1. I liquami provenienti da locali in cui si utilizzano o sono immagazzinati benzina o altri liquidi infiammabili (lavanderie chimiche, autorimesse ecc.) possono essere introdotti nella fognatura comunale solo dopo il passaggio in apparecchi per la separazione di olii minerali e

simili; questi apparecchi devono impedire l'ingresso in fognatura di quantità anche piccole di benzina o altri liquidi infiammabili.

2. Questa prescrizione si applica anche ai serbatoi di benzina dai quali si scarichi acqua di lavaggio nella fognatura comunale.

3. Il modello dei separatori di olio e degli apparecchi analoghi deve essere approvato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

4. I separatori di maggiori dimensioni devono essere aereati.

5. Le acque di scarico provenienti da macellerie, grandi cucine e simili, contenenti notevoli quantitativi di grassi e sapone, devono essere pretrattate in separatori di grasso sufficientemente dimensionati.

6. Dove la costruzione di un separatore di grassi non è richiesta subito, la stessa deve essere tuttavia prevista, ossia devono essere costruiti i corrispondenti condotti fino al progettato separatore di grassi, cosicchè, in caso di necessità, su invito del Dirigente, il separatore possa essere realizzato senza modifiche costruttive.

7. La costruzione di separatori di grassi può essere imposta dall'Ufficio Tecnico Comunale anche in zone allacciate all'impianto di depurazione a servizio del Comune, qualora i quantitativi di grasso scaricato possano influire negativamente sull'esercizio della rete di fognatura e dell'impianto di depurazione.

8. I separatori devono essere costruiti in prossimità dei punti di scarico dei liquami, mai all'interno dei fabbricati.

9. Chiusini e aperture di lavaggio devono avere chiusura ermetica. I separatori di maggiori dimensioni devono essere aereati.

Art. 35 - TUBI DI CADUTA DELLE ACQUE DI PIOGGIA.

1. I tubi pluviali di regola devono essere introdotti nei condotti di allacciamento alla fognatura comunale; eccezionalmente, con l'autorizzazione del Dirigente, è ammessa la diretta introduzione nella fognatura.

2. Se le acque defluenti dai tetti contengono molte sostanze in sospensione o galleggianti, prima dell'introduzione dei tubi di caduta nel condotto di allontanamento in fognatura, si deve installare un pozzetto di decantazione.

3. Solo eccezionalmente, con l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, i pozzetti di decantazione delle acque di pioggia possono essere costruiti su suolo pubblico.

4. I tubi pluviali di caduta, sul lato di strada di edifici costruiti lungo la linea di edificazione, devono essere immurati a 3 m. di altezza dal suolo.

5. I tubi pluviali devono essere di regola prolungati senza chiusura idraulica fino al tetto.



Art. 36 - POZZI NERI E FOSSE SETTICHE FUORI USO

1. I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse settiche, da mettere fuori uso a norma dell'art. 31, quando l'utenza civile venga allacciata alla fognatura comunale, devono essere puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.

2. L'allacciamento alla fognatura comunale dev'essere tempestivamente coordinato con le operazioni di cui al comma precedente.

Art. 37 - CHIUSURA IDRAULICA

1. Ogni apparecchio igienico collegato direttamente alla rete di fognatura domestica (vasche da bagno, lavatoi, acquai, latrine, orinatoi, ecc.) deve essere provvisto di chiusura idraulica (sifone).

2. Gruppi di apparecchi in uno stesso locale possono essere provvisti di un sifone comune.

3. In particolare gli apparecchi di una camera da bagno possono essere collegati ad uno stesso sifone semprechè i condotti senza sifone non siano complessivamente più lunghi di m. 1,5.

4. I sifoni devono essere costituiti da tubi lisci piegati a U o ad S. I sifoni devono poter essere puliti con facilità.

5. All'uopo devono essere provvisti di un'apertura con chiusura ermetica, facilmente accessibile, nel caso in cui la pulizia non possa realizzarsi agevolmente dall'imbocco ed inoltre devono essere montati il più possibile vicino all'apparecchio igienico servito.

Art. 38 - NORME PARTICOLARI PER I MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE INDUSTRIALI

1. Ferme restando tutte le precedenti disposizioni, i manufatti di allacciamento delle utenze industriali relativi alle acque nere provenienti dai processi di lavorazione (punto 2 di Art. 13) devono rispettare quanto prescritto nel presente articolo.

2. Le tubazioni impiegate per la formazione della fognatura interna e dei collettori di allaccio devono essere di materiali adatti al tipo di acqua convogliato, in modo che ne sia evitata la corrosione; i giunti devono essere eseguiti a regola d'arte ed in ogni caso i condotti devono risultare perfettamente impermeabili.

3. Qualora le acque scaricate contengano **SOLIDI IN SOSPENSIONE** (o **SOLIDI SEDIMENTABILI**), fermo restando che la loro concentrazione non può superare i limiti di accettabilità di cui ad art. 13, la pendenza dei collettori non deve essere inferiore al 3% o, se ciò non è possibile, i collettori devono essere dotati di sifoni di cacciata per il lavaggio periodico automatico; in ogni caso deve essere prevista l'agevole possibilità di lavaggio dei collettori, mediante camerette d'ispezione opportunamente distribuite e manichette di lavaggio all'uopo predisposte.

4. Qualora le acque scaricate contengano **SOLIDI GROSSOLANI**, fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità, è obbligatoria l'installazione a monte del pozzetto di ispezione e controllo di cui al comma successivo, di un pozzetto dotato di griglia fissa inamovibile con spaziatura fra le barre non superiore a 20 mm.

5. La griglia deve essere dimensionata opportunamente, in funzione delle portate scaricate, mantenuta pulita a cura del titolare dell'insediamento produttivo, che è responsabile per ogni eventuale danno derivante da esondazioni causate dall'intasamento della griglia.

6. Non sono ammessi by-pass del pozzetto di grigliatura descritto.

7. A monte dell'immissione delle acque di processo nella fognatura pubblica deve essere previsto un pozzetto di ispezione e prelievo campioni di tipo approvato dal Comune, munito di chiusino amovibile in materiale idoneo ed ubicato in una zona sempre accessibile.

8. I tecnici comunali hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento a tale manufatto, durante tutto il periodo in cui avviene lo scarico delle acque nere di processo, su semplice richiesta.

Art. 39 - NORME PARTICOLARE PER I MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE IDROTERMALI.

1. Ferme restando tutte le precedenti disposizioni, i manufatti di allacciamento delle utenze idrotermali, relativi alle acque termali decantate devono rispettare quanto prescritto nel presente articolo

2. Le tubazioni impiegate per la formazione della fognatura interna e dei collettori di allaccio devono essere di materiali idoneo ad evitare corrosioni e non favorire incrostazioni; i giunti devono essere eseguiti a regola d'arte e in ogni caso i condotti devono risultare perfettamente impermeabili; essi devono essere facilmente ispezionabili, per mezzo di camerette d'ispezione munite di idoneo chiusino amovibile.

Tutte le intersezioni e le immissioni devono avvenire esclusivamente entro camerette ispezionabili.

4. Le dimensioni minime in pianta delle camerette d'ispezione sono 40 x 40 cm., esse possono essere in calcestruzzo, prefabbricato o non, o in muratura accuratamente intonacata, e comunque devono risultare impermeabili.

5. A valle degli impianti di pre-trattamento previsti all'art. 20, può essere predisposta una cameretta per l'immissione ed il mescolamento con le acque termali decantate di quelle limpide.

6. Dopo tale manufatto ed a monte dell'immissione nella pubblica fognatura, dev'essere previsto un pozzetto d'ispezione e controllo, separato quindi dalla cameretta di cui al comma precedente, dotato di comparto di sedimentazione e di tipo approvato dal Comune; esso deve essere provvisto di idoneo chiusino amovibile e deve essere ubicato in un luogo sempre accessibile.

7. I tecnici comunali hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento a tale manufatto, su semplice richiesta.

Titolo V - AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO E ALLO SCARICO. ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Art. 40 - AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA E AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLO SCARICO.

1. Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, a norma dell'art. 9 della legge 319/76.
2. Le autorizzazioni per gli scarichi di ogni genere in fognatura e nel suolo sono rilasciate dal Dirigente.
3. Sono pure rilasciate dal Dirigente le autorizzazioni degli scarichi provenienti esclusivamente da insediamenti civili o ad essi assimilabili nelle acque superficiali.
4. Per gli insediamenti produttivi o civili già autorizzati allo scarico, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti od a ristrutturazioni o che siano trasferiti in altro luogo successivamente al rilascio dell'autorizzazione, deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità e le norme tutte del presente Regolamento.
6. Prima dell'autorizzazione definitiva, se necessario, il Dirigente rilascia un'autorizzazione provvisoria, nella quale prescrive i tempi e le modalità entro cui devono essere realizzati le opere e gli accorgimenti tecnici richiesti per il rispetto delle norme del presente regolamento.
7. In caso di mancato adeguamento ad esse nei termini prescritti, l'autorizzazione provvisoria è revocata, a meno di proroga concessa dal Dirigente, esclusivamente per comprovate ragioni addotte per iscritto dal titolare dello scarico e su conforme parere dell'autorità sanitaria.
8. In ogni caso il Dirigente rilascia l'autorizzazione definitiva soltanto dopo che sia stato comprovato il raggiungimento delle condizioni di ammissibilità ed il rispetto delle norme regolamentari in genere, mediante l'ispezione dei tecnici comunali ed il prelievo di campioni delle acque di scarico, sottoposti ad analisi da parte di laboratori ufficiali, con esito favorevole.

Art. 41 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

1. La richiesta di autorizzazione allo scarico deve essere presentata entro il termine di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento per tutti gli scarichi in atto.
2. Deve inoltre essere presentata richiesta di autorizzazione allo scarico da parte di tutti coloro che presentino richiesta di concessione edilizia per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati o complessi destinati ad insediamenti civili, ad attività produttive, ad alberghi o stabilimenti idrotermali, ad allevamenti zootecnici ecc., che comportano la produzione di acque di scarico o la modifica di scarichi già in atto.
3. La richiesta di autorizzazione allo scarico deve di norma essere presentata contestualmente a quella per il rilascio della concessione edilizia, e comunque prima della richiesta di abitabilità o di agibilità.

Art. 42 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

1. Alla richiesta di autorizzazione allo scarico - tanto per i fabbricati esistenti che per i nuovi fabbricati - deve essere allegata la seguente documentazione, in duplice copia:

** Progetto dei manufatti di allacciamento, comprendente:*

- Planimetria dello stabile, in scala non inferiore a 1 : 200, con chiara indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna e di quelli di allacciamento alla fognatura pubblica, dei pozzetti d'ispezione e degli eventuali impianti di pre-trattamento o trattamento e manufatti speciali, in caso di insediamenti produttivi o idrotermali;
- Estratto planimetrico 1: 2.000 con chiara indicazione del/i collettore/i della fognatura pubblica ai quali è previsto l'allacciamento;
- Planimetrie e sezioni in scala adeguata degli eventuali impianti di trattamento o pre-trattamento;

** Estratto catastale;*

** Relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i materiali costituenti la fognatura interna ed i manufatti di allacciamento e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dello scarico, quali:*

- per gli insediamenti civili: numero e superficie e volume degli edifici; numero e superficie dei vani abitativi; numero dei bagni, cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si producono scarichi, superfici scoperte ecc.; fonte di

approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a qualificare le acque di scarico previste;

- per gli insediamenti produttivi: caratteristiche dell'insediamento produttivo; quantità e tipo di acque di scarico; caratteristiche costruttive e funzionali dell'eventuale impianto di trattamento o pre-trattamento, con precisazione delle quantità e delle destinazioni degli eventuali fanghi di supero; fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a qualificare le acque di scarico previste;
- per gli insediamenti agricoli e zootecnici: caratteristiche dell'insediamento; numero e tipo dei capi di bestiame previsti; caratteristiche costruttive e funzionali dell'eventuale impianto di trattamento o pre-trattamento; fonte di approvvigionamento idrico ed ogni altra notizia utile a qualificare le acque di scarico previste;
- per gli insediamenti idrotermali: caratteristiche dell'insediamento; con precisazione dell'area coperta e scoperta, del numero di posti letto, del numero di camerini di cura; numero e dimensioni

delle vasche per fanghi termali, denominazione del o dei pozzi idrotermali utilizzati e precisazione del prelievo medio giornaliero di acqua termale; indicazioni sulla quantità d'acqua termale usata distintamente per cure, piscine, riscaldamento, ecc.; descrizione e caratteristiche costruttive e funzionali dell'impianto di trattamento delle acque termali torbide con precisazione delle modalità di estrazione dei fanghi decantati ed ogni altra notizia utile a qualificare le acque di scarico previste.

2. Le relazioni sopra elencate devono essere corredate di calcoli idraulici ed igienico-sanitari, per quanto necessario.

3. I progetti e le relazioni devono essere sottoscritti da un ingegnere, architetto o geometra regolarmente iscritto all'Albo professionale di competenza. Essi devono essere redatti in conformità a quanto prescritto dalla Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 04/02/1977.

4. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata una copia dell'estratto catastale in scala 1 : 200 dell'insediamento interessato, in cui siano riportati schematicamente i manufatti di scarico descritti.

5. Il Comune si riserva di elaborare schemi-tipo tanto per la compilazione delle domande di allacciamento che dei progetti delle opere.

Art. 43 - ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare accertamenti d'ufficio atti a verificare la rispondenza delle infrastrutture di fognatura interna e di scarico di uno stabile alle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Qualora da tale accertamento tecnico risultino non soddisfatte le prescrizioni regolamentari, il Dirigente dichiara decaduta l'autorizzazione allo scarico e rilascia contestualmente un'autorizzazione provvisoria, prescrivendo i termini entro cui dev'essere presentata domanda di nuova autorizzazione, con le modalità precisate negli articoli precedenti, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 21, 22, 23, 24 della legge 319/76, come successivamente modificati.
3. Analoga procedura viene seguita quando, in seguito all'estensione della nuova rete di fognatura separata, è necessario che vengano adeguati i manufatti di scarico, in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento. In questo caso, viene dato avviso agli utenti come indicato all'art. 6.

Art. 44 - APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE.

1. Esaminata la richiesta di autorizzazione allo scarico e la documentazione allegata, il Dirigente dopo richiesta di eventuali integrazioni o modifiche alle opere progettate, rilascia l'autorizzazione allo scarico.
2. Il Dirigente ha facoltà di concedere proroghe ai termini di ultimazione delle opere, dietro motivata richiesta del titolare dello scarico.

Art. 45 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI NUOVO ALLACCIAMENTO O DI ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI IN ATTO.

1. Le opere di nuovo allacciamento ai collettori della fognatura comunale o di adeguamento degli scarichi già in atto, compresi gli eventuali impianti di pre-trattamento, all'interno delle proprietà private sono a completa ed integrale cura e spese del proprietario dell'insediamento interessato.
2. Il condotto di collegamento o braccio di immissione fra il limite della proprietà ed il collettore in fognatura comunale, invece, essendo in suolo pubblico, viene di norma eseguito

direttamente a cura del Comune; la spesa relativa, che rimane a carico del proprietario, gli sarà comunicata per iscritto.

3. Il Dirigente potrà autorizzare l'esecuzione delle opere di allaccio in sede pubblica direttamente da parte degli utenti privati; in questo caso il privato provvederà direttamente a liquidare all'impresa esecutrice gli importi dovuti.

4. La sede stradale, manomessa per l'esecuzione delle opere di cui sopra, dovrà essere perfettamente ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali altri sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati.

5. Le spese relative a tali ripristini sono pure a carico del proprietario dell'insediamento interessato all'allacciamento.

Art. 46 - VISITE TECNICHE - COLLAUDO DELLE OPERE - AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA ALLO SCARICO

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare i controlli che ritiene opportuni sulla regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza al progetto approvato, e di ordinare modifiche alla condotta dei lavori, ai materiali impiegati, alle modalità esecutive delle opere ecc., in caso di difformità.

2. Alle comunicazioni di ultimazione delle opere o comunque allo scadere del termine prescritto per la loro esecuzione, fatto salvo il caso di proroghe, l'Ufficio Tecnico Comunale eseguirà una visita di collaudo, intesa ad effettuare la constatazione della regolare esecuzione delle opere e della loro rispondenza alle norme del presente Regolamento ed al progetto approvato; tale visita di collaudo non implica comunque responsabilità da parte del Comune, rimanendo, in ogni caso, il titolare dello scarico, responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interna e di allacciamento.

3. Qualora in occasione della visita di collaudo venissero riscontrate differenze ritenute non giustificate e comunque non accettabili rispetto al progetto approvato o in contrasto con le norme vigenti, il Tecnico Comunale inviterà l'utente interessato ad adeguare le proprie opere di allaccio al progetto stesso, o ad altre soluzioni concordate e ritenute valide sempre nel rispetto della legge e del presente Regolamento, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori relativi.

4. Qualora si tratti di insediamenti produttivi esistenti, in occasione della visita di collaudo, l'U.T.C. prescriverà il prelievo e l'analisi di campioni delle acque di scarico, da effettuare da parte dell'U.L.S.S. 16 o ARPAV (L.R. n. 32/96).
5. Alla visita di collaudo e al prelievo dei campioni dovrà presenziare il titolare dello scarico o un suo incaricato, i quali dovranno prestarsi per tutto quanto occorra per le verifiche da effettuare, a richiesta dell'U.T.C.; le spese per la mano d'opera e per l'eventuale prelievo ed analisi di campioni sono a carico del titolare dello scarico.
6. Se necessario la visita di collaudo sarà ripetuta, fino ad esito favorevole dei riscontri e delle prove. Di ogni visita di collaudo sarà redatto verbale, da parte dell'U.T.C.
7. Solo dopo l'emissione del verbale di collaudo conclusivo, con esito favorevole, il Dirigente rilascerà l'autorizzazione definitiva allo scarico.
8. In caso di nuovi stabili, il Dirigente potrà rilasciare un'autorizzazione provvisoria per l'attivazione dello scarico, riservandosi di rilasciare quella definitiva dopo che sia stato comprovato il rispetto dei limiti di accettabilità.
9. Qualora trascorrano trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione delle opere, senza che sia stata effettuata la visita di collaudo da parte dell'U.T.C., tale autorizzazione provvisoria s'intenderà tacitamente concessa e l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio, potrà comunque aver luogo.

Art. 47 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI PROGETTI E DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E DI PRE-TRATTAMENTO

1. Trascorsi i termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e/o della documentazione di progetto prescritta, il Dirigente ha facoltà di provvedere d'ufficio, a spese dell'utente inadempiente, alla compilazione del progetto delle opere di allacciamento e di eventuale pre-trattamento nonché del preventivo comprendente:
 - il costo delle opere che dovranno essere eseguite, compresi gli scavi ed il ripristino delle strade, sulla base dei prezzi di mercato dei materiali e della manodopera;
 - i diritti per spese tecniche e progettuali;
 - i termini concessi per l'inizio ed il completamento delle opere di allacciamento.
2. Il preventivo di spesa sarà notificato all'utente interessato che dovrà provvedere entro il termine di 30 giorni a rimborsare le spese tecniche.

3. Trascorso il termine concesso per l'esecuzione delle opere (art. 14 per i progetti presentati dai titolari degli scarichi; primo comma del presente articolo per i progetti redatti d'ufficio), il Dirigente ha facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio, tramite impresa di sua fiducia.

4. Ferma restando ogni altra eventuale disposizione di legge, anche a carattere penale, le spese per l'esecuzione delle opere risultanti da certificati di pagamento all'impresa incaricata, vengono addebitate all'utente inadempiente, con l'aggiunta degli oneri sostenuti direttamente dal Comune con proprio personale e delle sanzioni previste dalla L. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Di tale addebito viene data comunicazione scritta all'utente.

Art. 48 - PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

1. Sono sempre e in ogni caso, comunque siano stati eseguiti, di esclusiva proprietà comunale tutti i manufatti costituenti le opere di allacciamento, quali tubazioni, pozzetti di raccolta, raccordo, ispezione, caditoie, ecc. ubicati sul suolo pubblico.

Titolo VI - MANUTENZIONE, PULIZIA, CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO - ISPEZIONE E CONTROLLI

Art. 49 - PULIZIA DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE E DELLE FOGNATURE INTERNE.

1. I condotti di allacciamento alla fognatura comunale, dal limite della proprietà privata al collettore stradale, sono sottoposti a manutenzione e pulizia da parte del Comune.
2. I proprietari devono chiedere al Comune un'ispezione o una pulizia straordinaria non appena avvertono inconvenienti nei condotti di allacciamento.
3. Le reti di fognatura ed i relativi manufatti interni alle proprietà private devono essere tenuti, a cura e spese del proprietario, in buono stato e sufficientemente puliti.
4. Pozzetti, sifoni ecc. devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non vadano in putrefazione e non ostruiscano il flusso dei liquami.

Art. 50 - VUOTATURA DEI SEPARATORI DI OLII MINERALI E DI GRASSI E DEGLI IMPIANTI DOMESTICI DI CHIARIFICAZIONE.

1. La vuotatura periodica dei separatori di olii minerali e di grassi viene effettuata dai titolari degli scarichi ogniqualvolta se ne manifesti la necessità.
2. Le vasche Imhoff e gli altri impianti domestici di chiarificazione autorizzati dal Comune devono essere vuotati a cura e spese dei titolari degli scarichi ogniqualvolta se ne presenti la necessità.
3. In entrambi i casi la vuotatura deve essere effettuata da parte di imprese specializzate ed autorizzate, con mezzi idonei ad evitare la diffusione di odori molesti e lo spandimento dei materiali prelevati.

Art. 51 - GARANZIE SULL'USO DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO

1. I titolari degli scarichi garantiscono il Comune contro tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna, e dei condotti di allacciamento, o in seguito a tardiva denuncia di inconvenienti.
2. Per danni conseguenti all'introduzione di liquami proibiti nella fognatura pubblica, il titolare dello scarico è responsabile anche se il danno si verifica a distanza di tempo dal fatto.

Art. 52 - ISPEZIONI, CONTROLLI, PRELIEVI DI CAMPIONI DA PARTE DEL COMUNE

1. L'Ufficio Tecnico Comunale, in ottemperanza al comma 5 dell'art. 9 della legge 10/05/76 n. 319, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie, all'interno degli insediamenti produttivi ed industriali, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alla fognatura pubblica, in particolare per quanto attiene alla separazione delle acque meteoriche e per il controllo dei limiti di accettabilità imposti.
2. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si avvarrà, ove necessario, della collaborazione di Laboratori ufficiali per il prelievo e l'analisi di campioni di acque di scarico.

Art. 53 - SANZIONI

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi senza autorizzazione, ovvero continui ad effettuare scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata, o effettui o mantenga uno scarico che non osservi le prescrizioni del presente Regolamento o comunque violi le prescrizioni stesse è soggetto alle sanzioni previste al TITOLO VI della legge 319/76 e successive modifiche, fatta salva la possibilità del Comune e di terzi aventi causa, di rivalersi per eventuali danni di ogni natura derivanti dalla violazione.

Art. 54 - OPERE STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO E DELLE OPERE DI FOGNATURA INTERNA ORDINATE DAL COMUNE - ESECUZIONE D'UFFICI.

1. Qualora in occasione di ispezioni dell'Ufficio Tecnico Comunale, anche su segnalazione di privati cittadini, risulti che la funzionalità dei manufatti di allacciamento e/o della fognatura interna di uno stabile, compreso l'eventuale impianto di trattamento o pre-trattamento, è compromessa per insufficiente manutenzione e ne derivino disturbi o, a giudizio dell'U.T.C., sussista il rischio che gli scarichi non rispettino i limiti di accettabilità e le norme in genere del presente Regolamento, il Dirigente ha facoltà di ordinare l'effettuazione dei necessari lavori di manutenzione - ordinaria o anche straordinaria - da parte del proprietario, prescrivendo il termine entro cui essi devono essere eseguiti.
2. Trascorso tale termine senza che il proprietario abbia provveduto, il Dirigente ha facoltà di disporre l'esecuzione dei necessari lavori d'ufficio, ponendo a carico del proprietario inadempiente tutti gli oneri sostenuti.
3. Di tale addebito viene data comunicazione scritta all'interessato.

Titolo VII – TARIFFE

Art. 55 - DETERMINAZIONE DEL CANONE DOVUTO DAGLI UTENTI DELLA PUBBLICA FOGNATURA

1. In corrispondenza dei servizi di fognatura e di depurazione, ed in conformità alle norme vigenti, per lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto al Comune - Ente gestore del servizio - da parte degli utenti, il pagamento di un corrispettivo secondo apposita tariffa.
2. La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.
3. Alle acque termali non viene applicata la sola quota di tariffa riferita al servizio di depurazione.
4. Per le utenze industriali la quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.
5. Al fine della determinazione della quota tariffaria dovuta, il volume dell'acqua scaricata è determinata in misura pari al volume dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 56 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche apportate al presente Regolamento entrano in vigore alla scadenza della pubblicazione di gg. 15 della deliberazione consiliare di approvazione divenuta esecutiva.

Art. 57 - AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO

1. Qualora l'emanazione di specifiche norme da parte dello Stato o della Regione modifichi od integri in tutto od in parte determinate disposizioni del presente Regolamento, queste verranno variate di conseguenza tramite norme aggiuntive e modificative approvate dal Consiglio Comunale.

**COMUNE DI ABANO TERME**

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO PER L'USO DELLA FOGNATURA PUBBLICA COMUNALE".
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA E SUL SUOLO.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 85° della legge 15.05.97 n. 127, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

PARERE FAVOREVOLE

- in ordine alla regolarità tecnica;

data 11.11.98

Il Dirigente del Servizio